

COMUNE DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

Codice Postale 45014 Fax 0426/633342

COMUNE ISTITUITO IL 1 GENNAIO 1995 A SEGUITO DELLA FUSIONE DEI COMUNI
DI CONTARINA E DONADA (Legge Regionale del Veneto N. 49 del 14-9-1994)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI,
PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI
O NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLA DIFESA DELL' AMBIENTE**

(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n° 241)

ART. 1

SCOPO

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, gruppi sportivi, enti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 7/08/1990, n° 241.

ART. 2

SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune interviene con la **concessione** di provvidenze di cui all'art. 1 a sostegno di tutte quelle attività che ritiene sussidiarie agli scopi del Comune stesso ed in particolare nella promozione ed incentivazione dello sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità locale **ed in** quelle finalizzate alla difesa del territorio comunale e dell'ambiente.

A tale scopo si individuano i seguenti settori d'intervento:

- Sportivo
- Ricreativo
- Attività sociali
- Educativo
- Culturale
- Difesa dell'ambiente
- Turismo
- Spettacolo.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire dei benefici di cui all'art. 1 tutte le persone fisiche nonché gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, gruppi sportivi e Pro Loco che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Regolarmente costituiti in base alla normativa vigente che li riguarda;
- 2) Non perseguano fini di lucro;
- 3) Abbiano la sede o la residenza nel Comune di Porto Viro o svolgano la loro attività a favore della comunità portovirese;
- 4) Iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune di Porto Viro (fatte salve situazioni diverse derivanti da comprovata necessità).

ART. 4

DOMANDA DI CONCESSIONE

I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 debbono presentare apposita istanza al Comune entro il 31 marzo di ogni anno.

La domanda deve contenere i seguenti elementi o indicazioni:

- a) Generalità del richiedente, se persona fisica, o ragione sociale, se persona giuridica, residenza e domicilio nonché numero di codice fiscale e/o partita IVA;
- b) Motivazione e scopo che sono alla base della richiesta in relazione alle attività o iniziative che si intendono attuare e modalità di realizzazione; nel caso di persone giuridiche i fini statutari;
- c) Dichiarazione circa il non perseguimento di fini di lucro;
- d) Dichiarazione di conoscenza ed osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento;
- e) Impegno al rispetto della normativa riguardante gli oneri fiscali;
 - f) Impegno a pubblicizzare il patrocinio e il contributo del Comune di Porto Viro;
 - g) Impegno a presentare rendiconto finale o comunque dimostrazione documentata dell'impiego delle somme concesse.
 - h) Descrizione dei programmi da realizzare, con le relative previsioni di spesa.

Nella domanda può essere allegata documentazione atta a dimostrare serietà e capacità operativa nonché dotazione di mezzi e organizzazione adeguati alle attività ed iniziative che si intendono realizzare anche con riferimento ai risultati ottenuti in precedenti esperienze.

ART. 5

STANZIAMENTO DI FONDI

Il Comune, annualmente, in sede di formazione del Bilancio di Previsione stanZIA, per ogni settore di intervento di cui all'art. 2, i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalle proprie realtà sociali e delle disponibilità finanziarie.

ART. 6

ORGANO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEI BENEFICI

E' competente alla concessione dei benefici di cui all'art. 1 la Giunta Comunale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite nel presente Regolamento e previa verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti.

La priorità degli interventi è stabilita in base ai criteri di cui all'art. 7 ed in relazione alla importanza riconosciuta al programma e alla iniziativa.

ART. 7

CRITERI PER LA CONCESSIONE

Nell'effettuare l'assegnazione e la concessione dei benefici la Giunta Municipale deve attenersi ai seguenti criteri o elementi di valutazione:

- 1) Natura giuridica del richiedente;

- 2) Importanza della richiesta in relazione al servizio reso ai soggetti destinatari dell'iniziativa con particolare attenzione per il mondo giovanile, degli anziani e dei portatori di handicaps, privilegiando quegli interventi a carattere gratuito;
- 3) Valorizzazione ed incentivazione dell'associazionismo;
- 4) Natura dell'intervento e sua incidenza nella realtà sociale del territorio ed aspetto preventivo dell'iniziativa nella lotta alla devianza giovanile;
- 5) Ricorrenza e continuità nelle attività e nei risultati.

In ogni caso i benefici concessi sono vincolati alla realizzazione degli interventi e delle iniziative per le quali vengono concessi, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono a parziale copertura dei costi sostenuti.

ART. 8

MODALITA' PER LA CONCESSIONE

La Giunta Municipale in relazione alle domande pervenute nel termine di cui all' art. 4 provvede con uno o più atti alla concessione dei benefici nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

Con l'atto di concessione la Giunta Municipale dispone la immediata erogazione del 50% della somma assegnata ad ogni soggetto.

Il restante 50% verrà erogato solo a seguito di dimostrazione, da parte del soggetto beneficiario, dell'effettivo utilizzo della somma per gli scopi per i quali il beneficio è stato concesso.

Qualora i beneficiari non provvedano a dare dimostrazione documentata all'esatto impiego del beneficio ottenuto, sono obbligati alla restituzione delle somme ricevute in acconto. Il rendiconto o la dimostrazione dell'impiego del beneficio debbono essere presentati all'Amministrazione Comunale entro tre mesi dal termine delle iniziative in programma.

Le domande che verranno eventualmente presentate oltre il termine di cui all'art. 4 verranno prese in considerazione solo se le disponibilità di bilancio lo consentono a seguito delle concessioni effettuate in favore dei richiedenti che hanno presentato le richieste nei termini.

Possono essere concessi anche benefici non in denaro quali:

- interventi manutentivi delle strutture,
- concessione di strutture di proprietà comunale,
- assegnazione di coppe, targhe, medaglie;
- stampa a carico del Comune di manifesti.

ART. 9

SUSSIDI O BENEFICI PARTICOLARI

Per le richieste di sussidi o benefici di particolare natura in relazione all'importanza dell'intervento e alla durata dello stesso, saranno stipulate apposite convenzioni regolanti i rapporti fra Comune e Beneficiario.

In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, potranno essere concessi contributi e benefici per iniziative aventi carattere occasionale o eccezionale. In tali casi la domanda, corredata dalla documentazione di cui all'art. 4 e dalla rendicontazione della spesa, potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno e l'erogazione sarà effettuata in unica

soluzione.

ART. 10

COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e istituita una Commissione Comunale Consultiva, nominata dal Sindaco, così composta:

Sindaco o suo delegato -Presidente

N°6 Componenti designati dai capigruppo consiliari di cui almeno due in rappresentanza della minoranza.

Potranno essere nominati anche non Consiglieri purché in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti.

La Commissione esprime parere su tutte le domande di contributo e sulle rendicontazioni finali prima che la Giunta decida sulla concessione del beneficio.

IL PRESENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI – SUSSIDI E CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE – RICREATIVE E CULTURALI O NEL CAMPO TURISMO E DIFESA AMBIENTE:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 29.05.1995
- è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e liberi dall'07.06.1995;
- è pervenuto al Comitato Regionale di Controllo – Sezione di Rovigo il 07.06.1995 al n. 2563;
- è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 28.06.1995;
- è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05.07.1995 al 19.07.1995;
- è entrato in vigore il 20.07.1995.

IL SEGRETARIO GENERALE
Braga dr. Renato

